Lezione del 28/09

PRINICIPI E DIRITTI

I principi e diritti non sono sinonimi, infatti nel testo della costituzione li troviamo in modo diverso. Di Ordinamento giuridico non è possibile dare una definizione unica, infatti dell'ordinamento giuridico è possibile dare 2 definizioni: ordinamento giuridico in senso oggettivo (si intende il complesso di norme, di regole che disciplinano una determinata comunità, esempio il corpus normativo che regola la vita dello Stato) e ordinamento giuridico in senso soggettivo (una comunità che decide di stare insieme secondo determinate regole e di compiere un determinato percorso). La corte costituzionale è quel giudice molto particolare cioè il giudice delle leggi, dinnanzi al quale compare una legge e il controllo che quel giudice fa (che in realtà sono 15 giudici) è un controllo di conformità di quella legge verso la costituzione e in caso di in conformità fa riferimento al criterio gerarchico e dunque la sorte che si abbatte alla legge è l'annullamento. L'annullamento consiste nell'espulsione di quella legge dall'ordinamento giuridico in senso oggettivo cioè quella legge non farà più parte dal giorno dopo del complesso di norme che disciplinano la comunità. Noi viviamo in un'epoca nella quale la pluralità degli ordinamenti giuridici è caratteristica evidentissima, ovvero noi viviamo in un'epoca nella quale l'ordinamento giuridico statale è solamente uno dei complessi normativi che disciplinano la nostra esistenza, perché accanto all' ordinamento giuridico statale ne sono proliferati nel corso degli anni molti altri innanzitutto entro i confini nazionali. L'ordinamento giuridico statale convive in armonia, ma talvolta con gli ordinamenti giuridici regionali cioè con gli ordinamenti giuridici infraregionali. Nella dimensione infraregionale troviamo altri ordinamenti giuridici come quelli comunali, e quelli provinciali. Ma questa pluralità di ordinamenti giuridici non la si apprezza unicamente svolgendo lo sguardo dentro i nostri confini, infatti basta uscire dai confini politici del paese e subito ci troviamo a confrontarci con un altro poderoso ordinamento giuridico che è l'unione europea. Articolo 11 sancisce il principio internazionalista infatti afferma che l'Italia consente in condizioni di parità con altri stati l'imitazione della propria sovranità. Quando nel 1951 sei paesi (Italia, Olanda, Lussemburgo, Belgio, Francia e Germania) si sedettero intorno ad un tavolo per dar vita alla prima comunità europea cioè la CECA (comunità europea del carbone e dell'acciaio) dove però alla fine dovettero presentare il conto cioè la limitazione della sovranità nazionale di tutti gli stati. Limitare la propria sovranità vuol dire accettare che un ordinamento oltre confine produca diritto a Strasburgo o a Bruxelles che poi a determinate condizioni entra nell'ordinamenti nazionale condizionando la nostra vita spesso più delle regole emanate dagli ordinamenti regionali. Ci stiamo muovendo su ordinamenti giuridici che possiamo definire con l'espressione latina SECUNDUM LEGGEM cioè conformi a regole stabilite dall'ordinamento statale, che per esempio disciplina la libertà di associarsi. Però esistono ordinamenti giuridici anche CONTRUM LEGGEM. Dunque la pluralità dell'ordinamento giuridico è tale e tanta da farci apprezzare una pluralità di ordinamenti giuridici tanto secundum leggem quanto contrum leggem.

Nell'ordinamento giuridico in senso soggettivo è la paura che porta gli individui a mettersi insieme per raggiungere degli obiettivi. La comunità degli individui è ciò che combinandosi e sposandosi con la definizione di ordinamento giuridico in senso oggettivo ci dà una visione completa di questo concetto, di un concetto che noi possiamo apprezzare tanto dal punto di vista oggettivo cioè insieme di regole che determinano la vita di una comunità in un dato periodo storico, tanto dal

punto di vista soggettivo ovvero una comunità di individui che decide di stare unita dandosi delle regole. L'ordinamento giuridico in senso soggettivo rappresenta l'elemento personificato dell'ordinamento giuridico. L'ordinamento giuridico statuale, come gli altri tipi di ordinamento, lo possiamo apprezzare tanto nella sua dimensione oggettiva quanto soggettiva.

LO STATO

Lo stato è un insieme di individui che si danno delle regole, queste regole hanno un'efficacia all'interno di un determinato territorio. La nascita dello stato in senso moderno la si fa risalire al 1648, cioè la fine della guerra dei trenta anni (1618-1648) cioè la prima guerra di religione che sconvolse l'Europa dell'est. Nel 1648 vengono stipulati e sanciti i trattati di Vestfalia, che pongono le basi per la nascita dello stato moderno, perché riconoscono la personalità giuridica non più del principe ma dello stato. il primo che utilizza la parola stato in questo senso nuovo e moderno fu Machiavelli che nel 1512 scrisse "il principe", nel quale dà dei consigli di buon governo a Lorenzo dei Medici. Il principe inizia dicendo tutti gli stati che hanno avuto ed hanno impero dominio sopra gli uomini sono repubbliche o monarchie. Lo stato quindi in senso moderno è quella comunità di individui che si mette insieme per raggiungere determinati obiettivi e quindi per raggiungere questi obiettivi ha bisogno di regole. Gli stati hanno personalità giuridica e si riconoscono all'interno della comunità internazionale.

Gli elementi costitutivi dello Stato sono: popolo, territorio, sovranità.

Il popolo è un concetto giuridico cioè un concetto che si può spiegare facendo riferimento alle regole dell'ordinamento. La popolazione indica un insieme di individui che vivono in un determinato territorio. Il concetto di popolo indica un fortissimo legame giuridico con lo stato. Fanno parte del popolo coloro che hanno la stessa cittadinanza. I membri del popolo non vivono nello stesso territorio infatti tanti italiani vivono all'estero. La cittadinanza è uno dei concetti giuridici che cambia. La cittadinanza è una delle cose che valgono ad identificare un individuo dalla nascita. Articolo 22 afferma: nessuno può essere privato, per motivi politici; della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. Capacità giuridica, cittadinanza e nome sono i tre elementi giuridici che ci identificano dalla nascita. La capacità giuridica è la capacità di essere titolare di diritti e di obblighi. L'Italia si è dotata di una legge sull'aborto nel 1978 (legge n 194/1978) che è stata una legge rivoluzionaria per il nostro paese. Questa legge del 1978 è una legge che individua due momenti cronologici ben definiti: entro i 3 mesi dal concepimento e dal 91 giorno. Entro i 3 mesi dal concepimento interrompere la gravidanza è relativamente semplice perché le procedure sono abbastanza semplici. Dal 91 giorno le cose cambiano e la situazione si complica perché i piatti della bilancia su cui poniamo i diritti della gestante e i diritti del feto vedono pendere i piatti della bilancia dal lato della donna. Dal 91 ° giorno la situazione si riequilibra a favore del nascituro. Quindi questo per dire che l'articolo 22 della costituzione abbina al nome e alla cittadinanza l'insieme di quella driade di elementi che identificano un soggetto.

CASO:
Qualche anno fa in Francia ci fu un caso di Madame Perruche che stava portando avanti una gravidanza e all'esito di esami clinici gli dissero che era tutto a posto, solo che alla nascita del

bambino il figlio nacque fortemente con una sindrome particolare. Così la signora si pose questa domanda: se l'avessi saputo dagli esiti avrei portato a termine la gravidanza? E si rispose che l'avrebbe interrotta. Così si rivolse ad un giudice per chiedere il risarcimento al medico, ma il risarcimento non per lei ma per il figlio, chiedendo il risarcimento del danno da vita sbagliata. Cioè chiede al giudice di riconoscergli il diritto a non nascere. Il giudice gli dà il risarcimento. Questo caso è stato un caso che ha fatto scuola su diritto di nascere sano cioè il diritto a non nascere non sano e quindi ad essere abortito.

La capacità giuridica ci accompagna già prima della nascita. La capacità di agire è la capacità di fare valere questi diritti. l'articolo 22 della costituzione serve per avviare il discorso sulla cittadinanza. La cittadinanza è la condizione perché si possa appartenere al popolo. Questo concetto è un concetto che ha subito nella storia un momento genetico estremamente significativo cioè la rivoluzione francese. La rivoluzione francese tra le eredità che ha consegnato alla contemporaneità ha dato un nuovo concetto di cittadinanza. Con la rivoluzione francese la contemporaneità conosce la dichiarazione dei diritti dell'uomo e dei cittadini nel 1789 che è il primo documento costituzionale della storia contemporanea.

Il concetto di popolo è un concetto giuridico che si differenzia tra popolazione, patria, nazione ecc... ma è un concetto con cui concorrono anche altri elementi che non sono strettamente giuridici, cioè elementi simbolici come la bandiera che è affermata anche nell'inno di Mameli. L'importanza degli elementi simbolici è enorme, infatti se pensiamo noi oggi accanto alla bandiera dell'Italia abbiamo quella dell'unione europea. Di unione europea si inizia a parlare nel 1992 ma l'incontro dei 6 paesi si ebbe prima nel 1951 con la formazione della Ceca. Questo esperimento 1951 esordisce esiti favorevoli che nel 1957 sempre questi 6 paesi fondano una seconda comunità cioè la CEE. Nel corso degli anni si passa da 6 a 9 e negli anni 80 da 9 diventano 12 (la Spagna post franchista, la Grecia post dittatura e il Portogallo post senderista). Ma questo percorso di integrazione comune aveva ancora quell'impronta mercantilista cioè quella del 1951. Nel 1992 ecco che dunque non si parla più di comunità europee ma si parlerà di UNIONE EUROPEA con in trattato di Maastricht (febbraio 1992). Quello che si tenta di fare a Maastricht è una rivoluzione epocale dal punto di vista dell'integrazione europea non più un'unione di economie e di mercati ma un'unione di popoli. L'unione europea nasce a Maastricht con l'idea di unione dei popoli. La bandiera dell'unione europea ne ha 12, perché l'unione europea a 12 era quella di Maastricht. Altro elemento simbolico è la moneta comune cioè l'euro. Ci si sente popolo perché in tasca si ha la stessa moneta. Tutti i cittadini degli stati membri dell'unione europea sono anche cittadini europei. Nel 2004-2005 si ha l'approvazione della costituzione dell'unione europea. Questo trattato era un copia incolla dalle varie costituzioni dei paesi membri. Perché questa costituzione diventasse veramente vigente occorreva la ratifica da parte di tutti ma la Francia e l'Olanda dissero no con un referendum popolare. La cittadinanza porta con sé i diritti come la libera circolazione, il diritto di voto.

master copy

Lezione del 03/10

La riflessione sul popolo non può che partire dalla sua dimensione formale, dunque dalle regole che oggi l'ordinamento prevede per l'ottenimento della cittadinanza. Il testo normativo fondamentale è **la legge normativa 91/1992** è quella nella quale ancora oggi troviamo le principali regole per l'acquisto ma anche per la perdita della cittadinanza italiana. Ragionare di un qualunque testo normativo senza calarlo in un contesto storico, politico, culturale ed economico nel quale esso viene ad esistenza è un'operazione fallimentare in partenza. Il 1992 è un anno molto significativo per il nostro paese: è l'anno delle stragi di mafia (Falcone e Borsellino. maggio e luglio 1992); è l'anno in cui scoppia tangentopoli (fu un'inchiesta giudiziaria su fatti di corruzione che scoperchiò un pentolone di malaffare che vedeva cointeressenze pienamente rilevanti tra mondo politico e imprenditori. Per quanto riguarda il mondo politico dalle amministrazioni comunali fino al parlamento nazionale e imprenditoria a tutti i livelli dagli appalti delle mense delle scuole fino alle grandi costruzioni autostradali. Questa inchiesta che durò per anni e i cui effetti politici tutt'oggi non possono dirsi esauriti perché quell'inchiesta produsse la caduta di tutte le forze politiche in quel momento presenti sulla scena. Tutti i partiti ne vennero travolti perché quei fenomeni di corruzione si riverberavano in finanziamento illecito al partito politico, cioè l'imprenditore che era interessato all'appalto dava la mazzetta al politico, che l'appalto doveva decidere a tutti i livelli, e questa mazzetta il politico la dirottava nelle casse del partito finanziando in modo illecito. febbraio 1992); la nascita di nuove forze politiche come forza Italia che ancora oggi è uno degli attori protagonisti, la lega che all'epoca muoveva i primi passi sulla scena politica, (la lega venne fondata agli inizi degli anni novanta come movimento di respiro nazionale) sono attori che ancora oggi sono presenti. Il partito comunista cambia nome e avvia una stagione di difficilissimo travaglio interno, la democrazia cristiana come tale partito di maggioranza politica per 50 anni sparisce e cambia nome diventando partito popolare, poi ci sarà la Margarita, poi negli anni più recenti cioè nel 2008 l'ex partito comunista e l'ex democrazia cristiana daranno vita al partito democratico, insomma un calderone i cui effetti politici si possono apprezzare e ancora oggi non sono stati compresi del tutto. Questo non c'entra niente con la legge 91/1992 ma è funzionale a quell'opera di contestualizzazione. La legge 91/1992 ovvero il testo che disciplina l'acquisto della cittadinanza nasce come un testo già vecchio, cioè un testo che poco percepisce la società italiana dell'epoca che cominciava a cambiare profondamente sotto i colpi dell'immigrazione. Il legame tra cittadinanza e immigrazione è un legame enorme. L'Italia già dagli anni 80 cominciava ad essere paese di destinazione dell'immigrazione (la prima stagione di approdi in Italia risale intorno alla metà degli anni 80 quando la crisi alimentare del corno d'Africa spinse grandi masse di cittadini ad immigrare). La logica è quella del migrante economico. Il migrante economico è colui che si muove dal paese di origine alla ricerca di una prospettiva migliore (quindi non scappa da nulla se non dalla miseria). Il profugo invece è colui che fugge da una situazione di forte instabilità politica (fugge da una guerra, fugge da una persecuzione e dunque ha bisogno di essere protetto dalla comunità internazionale). La convenzione di Ginevra del 1951 disciplina la richiesta di protezione internazionale, che ha nell'asilo politico la sua massima espressione ma che può essere declinata in tante altre modalità che sono diverse per durata e per benefici che accordano al soggetto che la richiede cioè colui che fugge da una situazione di instabilità politica, da guerre e da persecuzioni perché appartiene magari ad un gruppo sociale o etnico che è perseguitato nel paese e dunque se vi facesse ritorno potrebbe vedersi posto al rischio la sua vita. Ecco che dunque la comunità internazionale deve farsi carico di

queste situazioni. Ma non tutti coloro che arrivano fuggono da una condizione di questo secondo tipo, ma grandissima parte di coloro che arrivano sono migranti economici ma tutti coloro che arrivano chiedono la protezione internazionale cioè si autodefiniscono come profughi perché definendosi come migrante economico esso verrebbe rispedito a casa, perché il migrante economico secondo le regole che vigono dal 2002 dalla legge Bossi-Fini per entrare con una ragione di lavoro già devi avere un lavoro cioè un contratto di lavoro o con un azienda o con un soggetto italiano. Tra glia anni 80-90 non era questa la situazione, infatti erano per la maggior parte migranti economici quelli che arrivavano ed erano migranti che evidentemente cominciavano a scegliere l'Italia come paese di approdo definitivo, altri invece come paese di transito. Questa seconda logica cioè di scegliere il paese come meta definitiva la si incomincia ad apprezzare in modo numericamente sensibile all'inizio degli anni 90. Alla fine degli anni 80 si ha il crollo del muro di Berlino 11/1989 che rappresenta il crollo di un'ideologia cioè dell'ideologia Marksista, comunista, levinista ovvero quell'ideologia che aveva caratterizzato politicamente, economicamente, culturalmente, militarmente l'Europa dell'est. Il crollo comporta l'esplosione di un tappo per un popolo soggiornato in quell'ideologia, che si vede i confini aperti. C'è un evento che per quanto ci riguarda è estremamente significativo: nell'agosto del 1991 dall'Albania arriva un mercantile stracarico di 20 mila cittadini albanesi nel porto di bari. Quell'immagine rappresentò la prima grande presa di contatto traumatica che l'Italia ebbe con un nuovo tipo di immigrazione ovvero un'immigrazione che divenne stanziaria cioè immigrazione che si è radicata all'interno del paese. A quella prima generazione di cittadini una volta che molti si stabilirono nel paese ne è seguita una seconda e oggi 2018 cominciamo a fare i conti con la terza generazione di quelle ondate migratorie post unione sovietica. L'Italia a seguito dell'immigrazione è profondamente cambiata. Oggi complice l'instabilità politica presente in tantissimi paesi del mondo come l'africa ma anche il clima in India, Bangladesh. Quindi ai tipi di immigrati che abbiamo elencato prima si hanno oggi migranti climatici cioè colore che fuggono da fenomeni di desertificazione o di alluvioni, tsunami.

Ogni paese ha delle proprie regole in base alle quali attribuire la cittadinanza nazionale.
Sono essenzialmente 2 i criteri in base ai quali attribuire la cittadinanza nazionale: IUS SANGUINIS e IUS SOLI cioè diritto del sangue e diritto del suolo. In base allo IUS SANGUINIS la cittadinanza viene attribuita per nascita da genitore verso il figlio. Per esempio sei cittadino italiano se nasci da genitore italiano (questo recita l'articolo 1 della legge 91/92), quindi il nostro legislatore impernia la legislazione sulla cittadinanza attorno al criterio dello IUS SANGUINIS. Altri ordinamenti invece scelgono lo IUS SOLI cioè è cittadino statunitense chi nasce sul suolo americano (14° emendamento della costituzione americana). È difficile trovare emendamenti che strutturano le loro legislazioni a livello di cittadinanza attorno soltanto a questi due criteri, cioè la maggior parte degli ordinamenti scelgono modelli misti dove però uno dei due criteri è quello principale. Per esempio la costituzione americana nel 14° emendamento della costituzione americana ci dice che si è vero è cittadino italiano chi nasce nel suolo americano ma anche chi nasce all'estero da cittadino statunitense, quindi criterio principale IUS SOLI ma anche criterio dello IUS SANGUINIS. Al pari la legge 91/1992 italiana che individua la trasmissione "cromosomica" della cittadinanza nazionale da genitore in figlio riconosce anche delle ipotesi di IUS SOLI cioè è cittadino italiano chi per esempio viene trovato in tenerissima età (pochi giorni o poche ore dalla nascita) senza che esista un adulto che ne abbia la responsabilità. Dunque in questo caso siamo dinanzi ad una presunzione cioè si presume che il trovato sia nato in Italia ma siccome non c'è nessun adulto che possa dire di chi sia figlio quindi che ne eserciti una responsabilità dunque costui si presume nato